Bur n. 14 del 16/02/2010

Veterinaria e zootecnia

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 4284 del 29 dicembre 2009

L.R. 28.12.1993 n. 60 - Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. IMPEGNO DI SPESA.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, *ndr*) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Per raggiungere l'obiettivo di diminuire e risolvere il fenomeno del randagismo, risultato di sconsiderato abbandono e cattiva gestione della popolazione canina, le cui implicazioni sociali e sanitarie sono di importante impatto sulla sicurezza e sulla salute pubblica, la Regione del Veneto ha svolto il proprio ruolo istituzionale agendo su tre principali fronti: la realizzazione di canili per la detenzione dei cani randagi, gli interventi di sterilizzazione degli animali d'affezione non di proprietà e l'implementazione dell'anagrafe canina regionale.

Le risorse finanziarie previste dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", recepita nell'ordinamento regionale dalla Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60, sono state finalizzate, con successivi provvedimenti regionali, alla realizzazione di una rete di canili che potesse coprire l'intero territorio regionale, come risposta più immediata al fenomeno del randagismo.

Con questa premessa, nei Comuni di Treviso (DGR 4770/1997 per 77.469,00 euro), Piazzola sul Brenta (DGR3564/2001 per 118.785,00 euro), Belluno (DGR3564/2001 per 180.760,00 euro), Vicenza (DGR 4066/2004 per 200.000,00 euro), Rovigo (varie deliberazioni per un totale di 428.659,21 euro), sono state realizzate nuove strutture di ricovero dei cani rinvenuti vaganti. Inoltre sono stati disposti finanziamenti per la costruzione di nuove strutture ai comuni di Venezia (DGR3929/2002 per 500.000,00 euro), di Roncade (DGR 4551/2007 per 100.000,00 euro) di Cerea (DGR 3929/2002 per impegno di 250.000,00 euro) di Bovolone (DGR 4080/2003 per 250.000,00 euro). Questi ultimi due finanziamenti sono stati revocati con il decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 550 del 11 dicembre 2007 "Attuazione dell'articolo 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza", in quanto le Amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti non avevano preceduto alla predisposizione dei previsti progetti esecutivi in adempimenti a quanto previsto dalla L.R. 60/93. I finanziamenti resi così disponibili venivano successivamente destinati al Comune di Verona.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 4205 del 30.12.2008 è stato quindi assegnato un finanziamento di Euro 437.264,22 al Comune di Verona per la realizzazione di una articolata struttura per il ricovero e la rieducazione comportamentale degli animali d'affezione, alla quale viene affiancata una parte adibita a canile sanitario in gestione ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona.

Per quanto attiene alla provincia di Verona, oltre alla struttura prevista nel Comune di Verona, si ritiene comunque necessaria la realizzazione di una struttura da localizzarsi a sud di tale provincia, area attualmente priva di canili. Si ritiene pertanto di prendere in esame la rinnovata richiesta del Comune di Bovolone formulata in data 22.10.2009 circa la costruzione di un rifugio del cane, il cui progetto di massima, relativamente alla fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, era già stato approvato dalla Direzione Edilizia a Finalità Collettive, con nota del 17 giugno 2003 n. 15/46 in base alla richiesta presentata precedentemente.

La struttura sarà in grado di ospitare circa 80 cani e, essendo modulare consentirà in futuro di procedere ad eventuali ampliamenti e sarà in grado di ospitare anche il canile Sanitario la cui competenza gestionale spetta all'Azienda Ulss competente per territorio.

Il costo preventivato del progetto viene quantificato in circa Euro 500.000,00 ed il Comune di Bovolone, con la citata nota chiede un finanziamento di Euro 250.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

VISTA la Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4551 del 28 dicembre 2007 "L. R. 28.12.1993 n. 60 – Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo."

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4205 del 30 dicembre 2008 "L. R. 28.12.1993 n. 60 – Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo."

VISTO il Decreto Interministeriale 06 maggio 2008 "Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della <u>legge 14 agosto 1991, n. 281</u>, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"]

delibera

- 1. di assegnare al Comune di Bovolone un contributo pari ad Euro 250.000,00 per la realizzazione di un rifugio del cane nel territorio del Comune di Bovolone:
- 2. di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 250.000,00 di cui al punto 1) al capitolo 100877 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;
- 3. di stabilire che il progetto definitivo relativo alla costruzione del rifugio, indicato in premessa, deve essere realizzato entro due anni dalla comunicazione del finanziamento regionale, pena la decadenza, ed avere ottenuto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sul progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- 4. di incaricare la Direzione Edilizia a Finalità Collettive della gestione tecnica ed amministrativa nonché della liquidazione dell'importo del finanziamento concesso sulla base della rendicontazione della spesa ai sensi della L.R. 7.11.2003 n. 27, relativamente alla costruzione della struttura di cui al punto 1).
- 5. di demandare al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione del presente provvedimento.